non con le preferenze personali del dipendente. Ne consegue che, quando l'autorità competente, a norma dell'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto, offre un posto ad un dipendente impartendogli un termine ragionevole per prendere servizio, il rifiuto o la mancata occupazione del posto alla data stabilita vanno considerati come un rifiuto, il quale non è inficiato dall'accettazione puramente formale non seguita da effetto.

Nella causa 108/79,

SALVATORE BELFIORE, residente in Palermo, via Cirrincione, 41, con l'avvocato G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, 341, av. Louise, Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato E. Arendt, 34, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, assistita dall'avvocato R. Andersen, del foro di Bruxelles, 214, av. Montjoie, Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, edificio J. Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione del 12 giugno 1978 che dichiara dimesso d'ufficio il ricorrente,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori: H. Kutscher, presidente, J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I mezzi e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento possono così riassumersi:

I — Gli antefatti

Il ricorrente, Salvatore Rosario Belfiore, cittadino italiano, era assunto come amministratore nel grado A 7, 2° scatto, presso la direzione generale «personale e amministrazione», direzione «personale», divisione «diritti individuali, privilegi» a Bruxelles, il 10 gennaio 1972 e veniva nominato in ruolo, al termine del periodo di prova, il 10 luglio 1972.

L'8 dicembre 1972, date le condizioni di salute del padre, egli chiedeva un'aspettativa a norma dell'art. 40 dello Statuto per la durata di sei mesi, aspettativa che gli veniva concessa dal 1° gennaio 1973 e che poi, a richiesta dell'interessato, veniva prorogata fino al 31 dicembre 1973. Il 1° ottobre 1973 l'interessato aveva chiesto di essere reintegrato e — di fronte al silenzio della Commissione — aveva rinnovato la sua richiesta il 2 dicembre 1974. Dieci mesi dopo, il 1° ottobre 1975, il direttore generale del personale e dell'amministrazione gli offriva un posto di grado A 7 presso la sua direzione generale. Il 31 ottobre 1975 il ricorrente accettava l'offerta, ma adducendo in particolare il decesso del padre e i suoi progetti di matrimonio, egli si dichiarava disponibile solo per l'inizio del giugno 1976.

Il 17 novembre 1975, il direttore generale del personale e dell'amministrazione comunicava al ricorrente che non era possibile lasciar scoperto così a lungo un posto vacante e proponeva al ricorrente di riprendere servizio il 1° febbraio 1976. Egli aggiungeva che, se non avesse avuto una risposta entro il 30 novembre 1975, la Commissione avrebbe considerato rifiutata la sua offerta e avrebbe tenuto il silenzio in conto di «primo rifiuto» ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto.

In una lettera del 24 novembre 1975 il ricorrente rifiutava di accettare la data proposta e contestava che il suo atteggiamento potesse equipararsi ad un «primo rifiuto». La Commissione ribadiva il suo punto di vista.

Il 16 settembre 1976 il direttore generale del personale e dell'amministrazione proponeva al ricorrente un nuovo posto di grado A 7 presso la stessa direzione generale, ove avrebbe potuto prendere servizio il 3 novembre 1976; se non fosse pervenuta una risposta entro il 6 ottobre 1976, il silenzio sarebbe stato considerato come secondo e definitivo rifiuto.

Dopo uno scambio di corrispondenza e alcuni colloqui, si conveniva che il ricorrente riprendesse servizio il 1° dicembre 1976, ma, il 30 novembre 1976, l'interessato telegrafava che un imprevisto gli impediva di presentarsi al lavoro il 1° dicembre 1976.

Il 9 dicembre 1976, non avendo il ricorrente dato ulteriori notizie di sé, il direttore generale del personale e dell'amministrazione gli scriveva per informarlo che si pensava di instaurare nei suoi confronti un procedimento di dimissioni d'ufficio, come contemplato dall'art. 40, in fine, dello Statuto.

Il 20 ottobre 1977 il sig. Tugendhat, membro della Commissione, informava il ricorrente che la commissione paritetica aveva dato parere favorevole circa l'adozione di un provvedimento di dimissioni d'ufficio, fissava al 3 novembre la data prevista per l'audizione dell'interessato da parte del direttore generale del personale e dell'amministrazione. Dopo complesse vicende, l'audizione si è infine svolta il 22 marzo 1978 e il 12 giugno 1978 l'autorità che ha il potere di nomina dichiarava dimesso d'ufficio il ricorrente, decisione comunicata al ricorrente con lettera del 15 giugno 1978.

L'11 settembre 1978, il ricorrente proponeva reclamo, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione di dimissioni d'ufficio adottata nei suoi confronti. Il reclamo era respinto con lettera del sig. Tugendhat del 12 febbraio 1979. Il 31 maggio 1979 il ricorrente faceva presente alla Commissione di aver ricevuto la lettera del 12 febbraio solo il 5 aprile 1979 e ribadiva le sue rimostranze contro il provvedimento dell'amministrazione, chiedendo un riesame della pratica. Con ricorso registrato in cancelleria il 4 luglio 1979, il ricorrente promuoveva la presente causa chiedendo l'annullamento della decisione relativa alle sue dimissioni d'ufficio.

La Terza Sezione della Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha però chiesto alla Commissione di produrre l'originale di alcune lettere scambiate tra le parti. Le parti sono state pure invitate a illustrare all'udienza i motivi dell'eventuale tardività del ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

a) annullare la decisione della Commissione del 12 giugno 1978 relativa alle sue dimissioni d'ufficio;

b) porre le spese a carico della Commissione.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare il ricorso irricevibile e — in ogni caso — infondato e respingerlo;

b) porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* sostiene che il ricorso è ricevibile in quanto proposto nel termine di 3 mesi dopo la ricezione della lettera 12 febbraio 1979 con cui gli si notificava la decisione della Commissione di respingere il suo reclamo.

Nel controricorso, la *convenuta* sostiene che il ricorso è irricevibile. Essa osserva che il ricorrente non ha presentato alcun reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, né — a maggior ragione — ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso le decisioni (comunicate con lettere 29 dicembre 1975 e 9 dicembre 1976) con cui la Commissione lo in-

formava che considerava rifiutata la sua prima offerta di impiego e poi la seconda, presentate nell'ambito di un procedimento di reintegrazione ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.

Poiché detti provvedimenti sono divenuti esecutivi, la loro legittimità non può venir rimessa sul tappeto né impugnandoli in sede amministrativa con un reclamo contro la decisione di dimissione d'ufficio del 12 giugno 1978, né proponendo azione di annullamento avverso lo stesso atto. Invece il ricorso si fonda esclusivamente sulla presunta irregolarità commessa dalla Commissione allorché questa ha ritenuto di dover constatare che l'interessato aveva opposto due rifiuti ai sensi dell'art. 40, in fine, dello Statuto.

Nella replica, il *ricorrente* ribatte che le lettere del 29 dicembre 1975 e del 9 dicembre 1976 sono — sotto l'aspetto procedurale di cui all'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto — solo atti che costituiscono i presupposti necessari per l'instaurazione di un eventuale procedimento di dimissioni d'ufficio, come quello contemplato dall'art. 49 dello Statuto. Tali atti non sono di per sé pregiudizievoli nei confronti del ricorrente e non sono definitivi, in quanto l'instaurazione di un procedimento di dimissioni d'ufficio è lasciato alla discrezionalità dell'autorità che ha il potere di nomina. Finché detto procedimento non si è iniziato, l'autorità che ha il potere di nomina può presentare all'interessato nuove offerte di posti. Solo allorché decide di avviare una procedura di dimissioni d'ufficio, l'istituzione adotta l'atto lesivo che l'interessato può impugnare.

Inoltre, il fatto che l'art. 49 dello Statuto, che disciplina la procedura di dimissioni d'ufficio, si richiami espressamente all'art. 40, dimostra che la correttezza dell'applicazione di detto art. 40 è soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di una controversia vertente sulle dimissioni d'ufficio.

Nella controreplica, la *convenuta* osserva che il fatto che le dimissioni d'ufficio siano subordinate alla preventiva constatazione da parte dell'autorità competente che l'interessato ha rifiutato due offerte di posto, non consente l'illazione che le decisioni con cui si constata detto rifiuto non possono costituire oggetto di un reclamo, e poi non possono venir impugnate per annullamento, indipendentemente dal provvedimento di dimissioni d'ufficio. Per impugnare questi provvedimenti basta che essi costituiscano atti lesivi. Orbene, essi sono atti lesivi, in quanto, dopo aver constatato un primo rifiuto, l'autorità che ha il potere di nomina ha facoltà, in caso di nuovo rifiuto, di iniziare in qualunque momento il procedimento di dimissioni d'ufficio. Il dipendente ha dunque un interesse attuale ed immediato ad impedire che queste condizioni si verifichino.

Il fatto che l'art. 49 dello Statuto faccia richiamo all'art. 40 dello Statuto stesso è peraltro inconferente, giacché ciò ha il solo scopo di elencare i casi in cui si può adottare il provvedimento di dimissioni d'ufficio.

Quanto al ritardo con cui il ricorrente ha ricevuto la lettera del 12 febbraio 1979, con cui gli si comunicava che era considerato dimesso d'ufficio, la convenuta sostiene che questo ritardo è dovuto alla negligenza del ricorrente, che ha comunicato il suo nuovo indirizzo solo con una lettera pervenuta alla convenuta il 13 febbraio 1979 e nulla ha fatto, apparentemente, per disporre l'inoltro della sua corrispondenza al nuovo recapito.

B — Nel merito

1. Atto introduttivo

Secondo il *ricorrente,* pur se l'autorità che ha il potere di nomina dispone di una facoltà discrezionale nell'applicare l'art. 40, n. 4, lett. d), è opportuno esaminare se la decisione impugnata non sia viziata da un'erronea interpretazione (errore in diritto) o da una cattiva applicazione (errore in fatto) della norma giuridica e se non sia inficiata da sviamento di potere.

Nella fattispecie, la decisione della Commissione è nel contempo viziata da errore in diritto, da errore in fatto e da sviamento di potere.

a) Errore in diritto

Il ricorrente osserva che non ha mai rifiutato di riprendere servizio, anzi, ripetutamente e espressamente ha manifestato il suo fermo proposito di riprendere la sua attività presso i servizi dell'amministrazione, mentre la Commissione, per circa due anni (1° gennaio 1974 — 1° ottobre 1975) non ha adempiuto al suo obbligo di offrirgli la possibilità di venir reintegrato in un posto della sua categoria e del suo grado. La sua reazione alle offerte di posto presentategli infine il 1° ottobre 1975 e il 16 settembre 1976 non può, sotto nessun aspetto, venir assimilata ad un rifiuto ai sensi dell'art. 40, giacché in entrambi i casi egli ha espressamente accettato il posto offerto, ma è stato impedito di riprendere servizio alle date che l'amministrazione avrebbe voluto imporgli.

La Commissione ha così infranto doppiamente l'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto, da un lato, trascurando per due anni di informarlo della prima disponibilità di posti a lui confacenti e, dall'altro, avendo iniziato il procedimento di dimissione d'ufficio pur se il ricorrente non aveva mai opposto un rifiuto alle offerte di posti presentate dall'amministrazione.

b) Errore in fatto

Secondo il ricorrente, è giurisprudenza consolidata nel diritto che disciplina il rapporto di pubblico impiego negli Stati membri ove vige la dimissione d'ufficio, che l'amministrazione — in questi casi — non può limitarsi a fornire una motivazione generica, ma deve fondare la sua decisione su motivi giuridicamente validi, che si possano evincere dalla decisione stessa o dal fascicolo amministrativo (Conseil d'Etat belge, 10 ottobre 1978, n. 19.177, *Wastiels,* RACE 1978, pag. 1011). Tenuto conto della chiara volontà dell'interessato di accettare i posti offertigli, la convenuta avrebbe dovuto, prima di concludere che l'interessato rifiutava, esaminare a fondo la validità delle ragioni addotte dal ricorrente e non poteva sommariamente decidere che questi motivi erano inesatti o ingiustificati. Il ricorrente cita in proposito la sentenza del Consiglio di Stato belga del 20 ottobre 1966 (n. 12 035, *Bracke,* Racc. 1966, pag. 838). Invece, la decisione impugnata non cita nemmeno una delle ragioni invocate dal ricorrente e — a maggior ragione — non si sofferma punto sulla loro validità.

Il ricorrente invoca poi varie sentenze della giurisprudenza belga e italiana dalle quali risulta che l'amministrazione deve verificare, prima di adottare un provvedi-

mento della gravità delle dimissioni d'ufficio, se il ritardo (o l'abbandono del posto) sono giustificati o meno (Conseil d'Etat belge, 26 maggio 1976, n. 17 674, *d'Otreppe de Bouvette*, RACE, 1976, pag. 531; Consiglio di Stato italiano, IV Sezione 20 maggio 1960, n. 503; 5. 5. 1965, n. 404; 28. 9. 1967, n. 427; 23. 11. 1973, n. 493; VI Sezione 18. 5. 1955, n. 363; 26. 10. 1971, n. 795; 23. 11. 1973, n. 493).

Il ricorrente ritiene validi i motivi che egli ha contrapposto alle esigenze della Commissione quanto alla data di ripresa del servizio, sicché la convenuta ha arbitrariamente qualificato di rifiuto la sua risposta.

c) Sviamento di potere

Dichiarandolo dimesso d'ufficio senza dimostrare che il ricorrente aveva rifiutato i posti che gli erano stati offerti, la convenuta ha fatto uso delle sue facoltà a fini diversi da quelli per cui ne era stata investita. Essa ha infatti privato del posto il ricorrente senza seguire le procedure e osservare le norme giuridiche che disciplinano l'adozione di una sanzione così grave.

2. Controricorso

Per la *convenuta* non sono stati commessi errori, né in fatto né in diritto, né è stato commesso sviamento di potere.

a) Errore di diritto

È vero che dal 1° gennaio 1974 la Commissione — essendo scaduto il periodo d'aspettativa — era tenuta a reintegrare il ricorrente, non appena si fosse reso vacante un posto, in un impiego della sua categoria corrispondente al suo grado, purché egli fosse stato idoneo ad occuparlo. Tuttavia la convenuta osserva che si dovrebbe tener conto del fatto che tra il 1° gennaio 1974 e il 1° ottobre 1975 non si è reso vacante alcun posto presso la divisione «diritti individuali, privilegi» della direzione del personale, mentre invece a quel tempo l'istituzione seguiva la politica di reintegrare i dipendenti in aspettativa, per quanto possibile, nei posti che già occupavano. D'altra parte essa attira l'attenzione sul disinteresse mostrato dal ricorrente stesso quanto alla sua reintegrazione. Comunque la controversia non verte sulla politica allora seguita della Commissione, si tratta solo di stabilire se la Commissione potesse legittimamente dichiarare il ricorrente dimesso d'ufficio a motivo dell'atteggiamento da lui assunto di fronte alle offerte di posti presentategli.

Secondo la convenuta, pur se il ricorrente non ha formalmente rifiutato i due posti che gli sono stati offerti, le condizioni che egli ha posto per accettarli — quanto al termine per la ripresa del servizio — erano tali da rendere impossibile la sua integrazione nel posto offerto, date le obiettive esigenze del servizio, mentre, d'altra parte, i termini previsti ab inizio e già di per sé ragionevoli erano stati prorogati, tenuto conto della situazione personale prospettata dal ricorrente.

b) Errore in fatto

A questo proposito, la convenuta osserva, anzitutto, che non è possibile assimilare ad un provvedimento disciplinare il provvedimento di dimissione d'ufficio di cui all'art. 40, n. 4, lett. d). La dimis-

sione d'ufficio è solo l'estrinsecazione della facoltà, di cui gode l'autorità che ha il porere di nomina, di por fine al rapporto di lavoro instaurato con la nomina del dipendente, allorché al termine di un'aspettativa l'interessato rifiuta per due volte un posto che può permettere la sua reintegrazione.

La constatazione che sono stati rifiutati due posti basta a giustificare la decisione e l'esercizio di detta facoltà è temperato da garanzie procedurali a tutela del dipendente. Ne consegue che i richiami del ricorrente alle discipline e alle giurisprudenze nazionali non sono conferenti, in quanto, nonostante il provvedimento di dimissioni d'ufficio sia contemplato dalla disciplina del pubblico impiego dei dipendenti della maggior parte degli Stati membri, la sua disciplina nell'ambito del rapporto di lavoro dei dipendenti europei è tale che è impossibile far richiamo a un principio giuridico generale comune a tutti gli Stati membri. È peraltro pacifico che il ricorrente ha fruito delle garanzie procedurali contemplate dallo Statuto.

Quanto alla critica del ricorrente secondo cui l'amministrazione avrebbe assimilato a un rifiuto il suo atteggiamento, la Commissione replica che non si è trattato di una conclusione arbitraria, ma perfettamente giustificata. La reintegrazione dei dipendenti dopo un periodo di aspettativa è un provvedimento che si adotta non solo per favorire il dipendente, ma anche e soprattutto nell'interesse del servizio. L'aspettativa per motivi personali è un istituto eccezionale, di effetto limitato nel tempo e la situazione normale del dipendente è quella di essere presente e prestare servizio. Spetta dunque all'autorità amministrativa stabilire il termine per la reintegrazione in funzione delle esigenze del servizio e non al dipendente di fissare detta data comemeglio gli aggrada e le preferenze del dipendente possono venir prese in considerazione solo finché non si infrappongono alle esigenze del servizio.

Quanto alla prima offerta di posto, la convenuta ritiene obiettivamente di aver concesso al ricorrente un termine ragionevole più volte prorogato.

Quanto alla seconda offerta, la convenuta rileva essenzialmente che il ricorrente non ha fornito chiarimenti sugli imprevisti che gli avrebbero impedito di riprendere servizio alla data convenuta. Solo nel ricorso per annullamento egli fa cenno per la prima volta ad un peggioramento della salute della madre, senza peraltro allegare certificati medici.

c) Sviamento di potere

La convenuta contesta decisamente questo addebito e sostiene che — da quanto precede — risulta che essa ha correttamente applicato l'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto.

3. Replica

Nella replica, il *ricorrente* ribatte come segue agli argomenti della Commissione.

a) Errore in diritto

Egli sottolinea anzitutto che, se la Commissione si preoccupa veramente di reintegrare nei loro posti i dipendenti in aspettativa, qualora il periodo di attesa debba protrarsi, come nella fattispecie, fino a due anni, la Commissione dovrebbe darne notizia all'interessato. Inoltre questo atteggiamento è incompatibile

con l'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, che prescrive di reintegrare il dipendente appena un posto si rende vacante, sicché essa non può fondare la sua decisione di dimissioni d'ufficio su questa procedura irregolare seguita per la reintegrazione.

D'altro canto, non si può sostenere che i termini prescritti all'interessato per la ripresa del servizio fossero ragionevoli in entrambe le offerte sottopostegli e che gli siano state concesse in entrambi i casi lunghe proroghe. Specie per la seconda offerta, è inesatto parlare di termine ragionevole e di proroga magnanima dal momento che il termine concesso dalla Commissione al ricorrente è stato di una sola settimana, cioè il tempo trascorso tra il colloquio con il capo della divisione «diritti individuali, privilegi», dal 22 novembre 1976 al 1° dicembre 1976.

Secondo il ricorrente, è particolarmente illogico l'argomento svolto dalla Commissione circa il presunto secondo rifiuto. Dopo che il ricorrente ebbe comunicato telegraficamente di non potersi presentare a Bruxelles il 1° dicembre 1976, il direttore generale gli faceva carico, nella lettera del 9 dicembre, di non aver validamente giustificato la sua assenza e gli comunicava che si poteva considerare chiuso il procedimento di reintegrazione, dato il secondo rifiuto opposto dall'interessato alle offerte sottopostegli dall'amministrazione. Ciò avrebbe potuto eventualmente obbligare l'interessato a fornire giustificazioni circa la sua assenza, ma non consentiva di trarre la conclusione che egli aveva rifiutato l'impiego offertogli, mentre egli lo aveva espressamente accettato. Se egli si è astenuto dal fornire spiegazioni in seguito, ciò è dovuto al fatto che egli era persuaso che la Commissione, come si desumeva dalla lettera 9 dicembre 1976, intendesse por fine al dialogo su questo punto, poiché considerava la sua assenza assertivamente ingiustificata come un secondo rifiuto.

Così stando le cose, ha preferito attendere una decisione di dimissioni d'ufficio per poi impugnarla per infondatezza.

b) Errore in fatto

Il ricorrente ritiene che non sia inutile, data l'indole sommaria delle disposizioni dello Statuto in materia di dimissioni d'ufficio, far richiamo ai sistemi giuridici degli Stati membri. Prima di adottare una decisione della gravità delle dimissioni d'ufficio, l'autorità amministrativa avrebbe dovuto verificare se non vi erano giustificazioni al comportamento dell'interessato. A suo parere, dopo aver ricevuto il telegramma del 30 novembre 1976, la Commissione avrebbe dovuto indagare a fondo sui motivi della sua assenza, chiedendo all'interessato di fornire chiarimenti entro un termine prescritto. In materia di procedura amministrativa non contenziosa, la Commissione deve osservare determinati principi che, senza ostacolare l'interesse del servizio, tengano conto nel contempo dei diritti dell'interessato.

c) Sviamento di potere

Secondo il ricorrente, si desume dalle sue osservazioni che la convenuta non ha correttamente applicato le disposizioni dell'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto e quindi non aveva facoltà di prolungare questa procedura con una decisione di

dimissioni d'ufficio. Ne consegue che essa si è avvalsa della facoltà che le conferisce l'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto allo scopo di por fine al rapporto di lavoro con il ricorrente dichiarandolo dimesso.

4. Controreplica

a) Errore in diritto

Dopo aver ribadito le spiegazioni già fornite quanto al termine trascorso tra la scadenza dell'aspettativa del ricorrente e la prima offerta d'impiego, la convenuta osserva che, alla scadenza di un'aspettativa, un dipendente deve prevedere di essere richiamato in servizio a qualsiasi momento. La convenuta riconosce che avrebbe potuto offrire all'interessato un posto qualsiasi del suo grado, invece di cercare di reintegrarlo nel posto che già occupava, ma questa condotta — seguita soprattutto nell'interesse del dipendente — è, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, irrilevante quanto alla regolarità dell'ulteriore svolgimento della procedura di reintegrazione.

Quanto all'atteggiamento temporeggiatore del ricorrente nell'intervallo tra le sue due domande di reintegrazione, la convenuta osserva che, pur se l'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto non impone al dipendente l'obbligo di collaborare, resta il fatto che il silenzio tenuto dall'interessato tra il 1° ottobre 1973, data in cui ha chiesto la reintegrazione, e il 1° dicembre 1974, data in cui ha reiterato la sua domanda, come pure da questo giorno al 1° ottobre 1975, data in cui gli è stata sottoposta la prima offerta, dimostra una «omissione della normale diligenza» da parte sua (sent. 1° luglio 1976, causa 58/75, *Sergy,* Racc. pag. 1152). Il disinteresse del ricorrente nei confronti della trentina di avvisi di posti resisi vacanti nell'ambito della sua carriera e a lui comunicati tra il 21 luglio 1976 e il 6 settembre 1976 conferma che il ricorrente era piuttosto indifferente circa la reintegrazione, come si desume inoltre dalle sue successive domande di proroga dei termini nonché dalla genericità e dalla varietà delle giustificazioni d'indole personale e familiare addotte a sostegno delle sue richieste.

Per quel che riguarda il termine concesso al ricorrente in occasione della seconda offerta d'impiego, la Commissione osserva che quest'offerta era del 16 settembre 1976, sicché egli disponeva di un largo margine di tempo prima di riprendere servizio.

Inoltre, è chiaro che la lettera del 24 novembre 1976, con cui gli si confermava la sostanza del suo colloquio con il capo della divisione «diritti individuali, privilegi», circa la sua reintegrazione a decorrere dal 1° dicembre 1976, senza possibilità di prorogare il termine, non escludeva certo la possibilità di imprevisti o di eventi di forza maggiore che impediscono al dipendente di riprendere il servizio. Era solo esclusa la possibilità di prorogare il termine se non si fossero verificati fatti nuovi, tanto più che l'interessato aveva espresso il suo accordo su questa data. Secondo la convenuta non vi è dunque contraddizione tra la lettera del 24 novembre 1976 e quella del 9 dicembre 1976. Inoltre quest'ultima lettera indicava che non vi erano valide giustificazioni, il che — logicamente — avrebbe dovuto indurre l'interessato a produrre

ragioni plausibili e i documenti relativi a comprova delle sue allegazioni. Invece il ricorrente ha preferito il silenzio.

b) Errore in fatto

Date le caratteristiche diverse del diritto che disciplina questa materia negli Stati membri — e a mò d'esempio la Commissione fa un raffronto della disciplina del rapporto di pubblico impiego in Francia e in Italia — la Commissione contesta che vi sia un principio giuridico generale comune agli Stati membri secondo cui sarebbe toccato all'istituzione accertare che il ricorrente non aveva valide giustificazioni per la sua assenza.

La convenuta sostiene invece di aver dato prova della massima comprensione per il ricorrente e per la sua situazione personale, specie nel caso della seconda offerta di posto. Essa ha consentito a rinviare dal 3 novembre 1976 al 1° dicembre successivo la data inizialmente proposta per la ripresa del servizio, data che il ricorrente ha espressamente accettato; la Commissione ha specificato nella sua lettera che erano escluse tassativamente le proroghe di detto termine, salvo imprevisti o casi di forza maggiore adeguatamente comprovati; tuttavia il ricorrente si è limitato ad inviare, alla vigilia della data convenuta per la ripresa del servizio, un telegramma in cui si accennava a un non meglio precisato «imprevisto» che gli impediva di partire, senza fornire poi altre spiegazioni.

Assumere che — così stando le cose — spettava alla convenuta prendere l'iniziativa di chiedere al ricorrente perché non si fosse presentato in sede il 1° dicembre 1976 o nei giorni successivi, nonché controllare veridicità e pertinenza delle sue dichiarazioni, è un atteggiamento poco serio.

c) Sviamento di potere

La convenuta ripete che il ricorrente allega lo sviamento di potere senza fornire alcuna prova.

IV — Fase orale

All'udienza del 6 marzo 1980 il ricorrente, rappresentato dall'avv. A. Vandencasteele, del foro di Bruxelles e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Sorasio, membro del servizio giuridico, assistita dall'avv. R. Andersen, del foro di Bruxelles, hanno presentato le loro difese orali. A richiesta della Corte, le parti hanno prodotto gli originali e le buste di alcune lettere scambiate nella loro corrispondenza.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 aprile 1980.

In diritto

1 Il ricorso promosso il 4 luglio 1979 dal ricorrente, ex dipendente di grado A 7 della Commissione delle Comunità europee, mira all'annullamento della decisione della Commissione 12 giugno 1978, con cui il ricorrente veniva dimesso d'ufficio.

2 La decisione impugnata si fonda sull'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto del personale in virtù del quale il dipendente che, scaduta l'aspettativa, rifiuti per due volte il posto che gli viene offerto per la reintegrazione, può venir dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica.

Sulla ricevibilità

3 Prima di pronunciarsi sul merito è opportuno esaminare la ricevibilità del ricorso, in quanto sarebbe stato promosso dopo la scadenza del termine di cui all'art. 91, n. 3, dello Statuto del personale. Poiché i termini d'impugnazione sono di ordine pubblico, spetta alla Corte esaminare, anche d'ufficio, se sono stati osservati.

4 La decisione 12 giugno 1978, che dichiara dimesso d'ufficio il ricorrente, gli è stata inviata con lettera spedita a mezzo posta il 15 giugno 1978 e indirizzata al suo recapito di Palermo, via O. Sozzi, 14. Contro questa decisione, egli proponeva, l'11 settembre 1978, un reclamo registrato presso la segreteria della Commissione il 9 ottobre 1978. Questo reclamo veniva respinto — fuori dai termini imposti all'autorità competente (4 mesi) dall'art. 90, n. 2, dello Statuto — con lettera 12 febbraio 1979, inviata a mezzo posta al ricorrente allo stesso indirizzo di cui sopra. La domanda di annullamento è stata presentata il 4 luglio 1979, cioè quasi cinque mesi dopo la reiezione del reclamo, mentre — a norma dell'art. 91 dello Statuto — l'impugnazione va esperita entro tre mesi dal giorno della notifica della decisione adottata in esito al reclamo.

5 Il ricorrente dichiara di aver ricevuto la lettera in questione solo il 5 aprile 1979, giacché la Commissione, per negligenza, l'avrebbe indirizzata al vecchio recapito, mentre essa avrebbe dovuto e potuto conoscere il recapito aggiornato e valido, Via A. Cirrincione, 41, a Palermo. La notifica sarebbe dunque stata effettuata solo il 5 aprile 1979, sicché il ricorso risulterebbe tempestivo e sarebbe ricevibile. A sostegno di questo argomento, il ricorrente fa osservare che il reclamo dell'11 settembre era stato spedito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sulla quale era menzionato il nuovo indirizzo ed inoltre lo stesso indirizzo era indicato sul retro della busta contenente la lettera.

6 Le circostanze invocate dal ricorrente non dimostrano che vi sia stata l'asserita negligenza. Le ricevute di ritorno di una raccomandata infatti non rimangono in possesso del destinatario ed un'amministrazione che quotidianamente riceve una voluminosa corrispondenza non è tenuta a controllare ogni volta le indicazioni sul retro delle buste onde verificare se il mittente ha mutato l'indirizzo che aveva comunicato in precedenza. Solo con una lettera del 5 febbraio 1979, giunta alla Commissione il 13 febbraio 1979 — cioè il giorno successivo alla spedizione della reiezione del reclamo — il ricorrente comunicava ad un ufficio della Commissione il suo nuovo indirizzo, chiedendo di inviare a quel recapito la futura corrispondenza.

7 Si deve però osservare che la Commissione ha spedito la lettera del 12 febbraio 1979 per via ordinaria e non mediante raccomandata (nemmeno ha pensato di premunirsi con una ricevuta di ritorno), mentre entrambe le precauzioni erano state prese per le precedenti comunicazioni al ricorrente. Così stando le cose, dato che le prove della notifica e della sua data incombono alla Commissione, si deve rilevare che questa si è posta nell'impossibilità di fornire — sotto questo aspetto — una prova completa e che, trattandosi della notifica di una decisione così importante quale le dimissioni d'ufficio, il leggero dubbio che sussiste circa il momento da cui decorre il termine di impugnazione deve andare a favore del ricorrente.

8 La Commissione invoca un altro mezzo di irricevibilità. A suo giudizio, la decisione adottata è la conseguenza delle due decisioni precedenti, con cui la Commissione ha preso atto, a norma dell'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto, del duplice rifiuto del ricorrente di accettare gli impieghi successivamente offertigli per la reintegrazione alla scadenza dell'aspettativa per motivi personali che gli era stata concessa. Poiché il ricorrente non ha impugnato in alcun modo, amministrativamente o giurisdizionalmente, queste decisioni, esse si devono considerare definitive e la loro eventuale illegittimità non può più invocarsi a sostegno di un ricorso per annullamento contro la decisione di dimissioni d'ufficio.

9 Questo mezzo va disatteso. A norma dell'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto, il dipendente che, alla scadenza dell'aspettativa per motivi personali, rifiuti due posti a lui successivamente offerti, può venir dimesso d'ufficio. Ne consegue

che gli atti con cui si constata detto rifiuto — ammesso che abbiano una portata diversa dalla semplice dichiarazione — costituiscono soltanto le decisioni preliminari della decisione di dimissione d'ufficio, sicché la loro eventuale illegittimità può venir invocata nell'ambito di un ricorso avverso la decisione di dimissione.

10 Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso va dichiarato ricevibile.

Nel merito

11 A norma dell'art. 40, n. 4, lett. d) dello Statuto del personale, «allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni.»

12 La decisione impugnata, dopo aver ricordato gli scambi di corrispondenza e gli incontri tra il ricorrente e l'amministrazione, per discutere la sua reintegrazione dopo la scadenza dell'aspettativa concessagli, osserva che, per quel che riguarda la prima offerta d'impiego, il ricorrente, «pur non rifiutando il posto offertogli, ha posto inaccettabili condizioni per riprendere il servizio, sicché la sua accettazione non poteva esser ritenuta valida, e doveva considerarsi un rifiuto»; per quel che riguarda la seconda offerta di impiego, l'interessato «non si è presentato alla data prevista per la ripresa del servizio, stabilita dopo un rinvio concesso su richiesta del dipendente», e «questo fatto è considerato come rifiuto del secondo posto offerto all'interessato per la sua reintegrazione».

13 Secondo il ricorrente, questa decisione è viziata da un errore di diritto, e viola l'art. 40, n. 4, lett. d), in quanto la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che egli aveva rifiutato gli impieghi offerti, mentre l'interessato, dopo averli accettati, si sarebbe limitato, entrambe le volte, a chiedere la fissazione di un termine per quel che riguardava la data di ripresa del servizio e in quanto l'esser impedito di riprendere servizio alla data stabilita della Commissione non può assimilarsi al rifiuto del posto.

14 Questo mezzo va disatteso. Dal fascicolo risulta che la Commissione ha proposto al ricorrente un primo impiego con lettera del 1° ottobre 1975, chiedendogli di riprendere servizio «al più presto» e di comunicare la data prescelta. Il ricorrente proponeva il mese di giugno 1976, cioè un termine di 8 mesi e la Commissione aveva validi motivi per rifiutare la proposta, date le esigenze del servizio, di un termine che in nessun modo poteva considerarsi ragionevole e serio. Essa fissava al 1° febbraio 1976 (4 mesi) la data di ripresa del servizio, ma il ricorrente non accettava la controproposta. Il 16 settembre 1976 la Commissione proponeva un secondo posto, che avrebbe dovuto venir occupato il 3 novembre. Il ricorrente accettava il posto, ma chiedeva di discutere la data del rientro. La Commissione, dimostrando molta comprensione, accoglieva la richiesta del ricorrente e questi, dopo aver ottenuto il rinvio di un primo incontro, accettava di riprendere servizio il 1° dicembre 1976. Il 30 novembre telegrafava che «un imprevisto» gli impediva di partire.

15 L'occupazione di un posto vacante presso un'amministrazione si giustifica con le esigenze del servizio pubblico e non con le preferenze personali del dipendente. Ne consegue che, allorché i termini imposti al dipendente sono ragionevoli — come chiaramente si è verificato nella fattispecie — il rifiuto della data proposta o la mancata occupazione del posto alla data prescritta sono giustamente ritenuti un rifiuto dall'autorità competente, rifiuto che non è inficiato da un'accettazione puramente formale cui non corrisponde un comportamento coerente.

16 Ciò vale ancor più nel caso del ricorrente, in quanto le ragioni addotte «a posteriori» (d'indole familiare) per giustificare il suo comportamento, sempreché la loro veridicità sia provata, ma le prove fanno difetto, non erano di gravità tale da impedire la ripresa del servizio entro il termine prestabilito.

17 Così stando le cose, la Commissione — applicando correttamente l'art. 40, n. 4, lett. d) — ha equiparato il comportamento del ricorrente a un duplice rifiuto di posto che, in virtù della norma summenzionata, giustifica le dimissioni d'ufficio.

18 Risulta dalle considerazioni di cui sopra che il ricorso è infondato e va respinto.

Sulle spese

19 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se la controparte lo richiede. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni nelle controversie con i loro dipendenti restano a carico delle istituzioni stesse, fatte salve le disposizioni dell'art. 69, § 3, secondo capoverso del regolamento in questione. Data la situazione specifica, la Corte ritiene che le spese che la Commissione ha dovuto accollarsi relativamente alla controversia testé esaminata siano defatigatorie e quindi vadano poste a carico del ricorrente. Questi sopporterà dunque tutte le spese processuali.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato a tutte le spese processuali.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 giugno 1980.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 24 APRILE 1980 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Le mie conclusioni su questa causa saranno molto brevi, giacché il ricorso promosso tardivamente dal Belfiore mi pare manifestamente irricevibile.

In effetti, la decisione della Commissione che respinge espressamente il reclamo del ricorrente è del 12 febbraio 1979, mentre il ricorso avverso lo stesso provvedimento è stato registrato in cancelleria solo il 4 luglio successivo, quindi molto dopo la scadenza del termine di tre mesi contemplato dall'art. 91 dello Statuto.

È vero che il Belfiore asserisce che la decisione del 12 febbraio gli è pervenuta solo il 5 aprile ed egli ritiene che questo ritardo sia imputabile esclusivamente alla negligenza dell'istituzione convenuta. L'istituzione ha inviato il documento al suo vecchio indirizzo mentre invece — secondo l'interessato — essa era (o avrebbe dovuto essere) al corrente del cambiamento d'indirizzo verificatosi nel frattempo.

Nella fattispecie, l'assunto risulta alquanto discutibile. Il Belfiore ha ufficialmente informato la Commissione del suo cambiamento d'indirizzo con una lettera del 5 febbraio, pervenuta all'amministrazione il 13 successivo, vale a dire il giorno seguente alla data di spedizione della decisione negativa. Questa lettera non può perciò venir presa in considerazione.

Secondo le dichiarazioni del ricorrente, in precedenza egli si era limitato ad indicare il suo nuovo indirizzo sul retro delle buste contenenti le lettere da lui inviate l'11 settembre e il 23 ottobre 1978. Poi-

1 — Traduzione dal francese.